Dialogo interreligioso, diritti umani e libertà fondamentali: la condizione femminile *

di Luca Pedullà** (14 maggio 2008)

Appartenenza religiosa e diritti della donna rappresentano, ancora oggi, il crocevia di due possibili questioni discriminatorie basate, appunto, sulla religione professata e sul sesso.

I diritti in capo alla donna vanno distinti a seconda che si riferiscano ad una sfera c.d. "privata-interna", caratterizzata essenzialmente dai diritti riguardanti il bonum familiare e ad altra sfera c.d. "pubblica-esterna", che implica un processo di acquisizione del sapere necessario alla partecipazione della donna alla vita pubblica e, in particolare, all'attività lavorativa. Ed è ormai riconosciuto da tutti come la violenza contro le donne, che si verifichi tanto nella vita pubblica quanto in quella privata, sia una questione che attiene ai diritti umani. Pertanto, il divieto di discriminazione e il precetto delle pari opportunità rientrano fra i punti cardine della tutela internazionale dei diritti dell'essere umano.

Sotto quest'ultimo profilo, è assai rilevante quanto contenuto in due fondamentali documenti: la Carta sociale europea del 1996 – ove all'art. 20 viene ribadito il "diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di professione senza discriminazioni basate sul sesso" – ed il World's Women 2000, Trend and Statistics ove si trovano elencate tutta una serie di discriminazioni ancora esistenti verso le donne, specialmente in relazione alla vita pubblica e al loro accesso ai pubblici uffici.

Il principio di non discriminazione in base al sesso, tuttavia, non sembra essere compreso e recepito, sempre e comunque, in termini assoluti: è possibile verificare ciò a livello internazionale, a livello europeo e, specificamente, a livello costituzionale italiano.

Nel diritto internazionale è considerato sempre discriminatorio un trattamento disuguale poggiato sulla diversità della razza, del colore, dell'origine nazionale o etnica; altre differenziazioni, invece, come quella sul sesso, possono essere oggettivamente giustificate a seconda del ruolo o della

situazione particolare in cui si versa. Di ciò ne è convinto, ad esempio, il governo svizzero che più volte ha posto delle esplicite "riserve" sulla parificazione globale dei due sessi, facendo leva sul diversificato trattamento dei sessi nel diritto civile. A tutt'oggi, la Svizzera, non ha né sottoscritto né, tanto meno, ratificato il *Protocollo n. 12* della *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,* siglato a Roma il 4 novembre 2000.

All'interno dell'Unione Europea non si rinviene un indirizzo univoco sul conflitto che può venirsi a creare tra la libertà di religione e il divieto di discriminazione in ragione del sesso. Il pericolo che sembra profilarsi all'orizzonte è dato dal voler risolvere il conflitto contrapponendo alla libertà del singolo la libertà religiosa del gruppo. Così facendo sembra, quasi, "naturale" il sacrificio dell'uno di fronte a quello di molti.

Nel diritto interno, le particolari garanzie offerte all'autonomia confessionale rafforzano formalmente il diritto del gruppo religioso a conservare la propria identità anche attraverso trattamenti discriminatori che possono portare alla compressione dei diritti essenziali all'interno del gruppo. La "riserva di Statuto" ex art. 8 cpv. della Costituzione italiana, se da un lato garantisce alle confessioni un ampia libertà nel determinare i contenuti del proprio credo – e, dunque, ipoteticamente, anche di trasmettere l'idea di inferiorità della donna rispetto all'uomo – dall'altro, non sembra rimuovere il conflitto tra il principio religioso di disuguaglianza della donna e il principio costituzionale di uguaglianza della stessa: conflitto che riemerge ogni qualvolta atti dell'autorità confessionale pretendano di ottenere efficacia nell'ordinamento italiano.

I principi fondamentali dell'ordinamento – tra cui non può non ricomprendersi quello di eguaglianza – dovrebbero essere automaticamente inseriti all'interno degli ordinamenti delle confessioni religiose, così da risolvere in radice casi e questioni che sempre più intensamente si prospettano. Ma ciò è possibile? La risposta riteniamo sia positiva se solo pensiamo alla possibilità di ripudio della donna da parte dell'uomo, alle pratiche di mutilazione genitale, etc..., tutte ipotesi in cui occorre "neutralizzare" la legittimazione all'autodeterminazione del gruppo rispetto a beni essenziali comuni.

È tempo di valorizzare il principio personalistico di tutela del singolo rispetto alle istanze del gruppo. Diversamente opinando e portando agli estremi

rectius: allo stremo – il concetto di libertà, si potrebbe consentire ad uno straniero in Italia, magari, la circoncisione femminile solo perché essa, nella cultura ove viene praticata – tipicamente in Sudan, in Egitto e nel Corno d'Africa – è ritenuta condizione intimamente connessa alla soggettività sociale della donna.

Specificamente, il 20 ed il 21 febbraio 2007, la Camera dei Deputati ha discusso ed approvato le mozioni presentate dai deputati Mura, Sereni, Balducci, Ciuffi e Frias riguardanti delle iniziative per contrastare le violazioni delle libertà individuali della donna in nome di precetti religiosi.

Anche nella cosiddetta "Europa progredita" continuano ad oggi a verificarsi delle negazioni di diritti fondamentali nei confronti delle categorie più deboli, ivi compresi fatti di grave discriminazione femminile e violenza: si pensi ai numerosi stupri verificatisi in Bosnia Erzegovina, nel Kosovo e in Albania.

Nonostante la *Dichiarazione universale di Diritti dell'Uomo*, già dal lontano 10 dicembre 1948, abbia proclamato "*l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna*" e l'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1979 abbia stipulato una *Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne* (*CEDAW*, entrata in vigore il 3 settembre 1981 e già ratificata da ben 185 Stati), è innegabile come sia stata per lungo tempo sottovalutata la spinosa "questione femminile", intrisa di problemi di natura culturale e sociale.

Solo tramite la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza delle donne, adottata dall'Assemblea generale il 20 dicembre 1993, troviamo per la prima volta una definizione esaustiva di cosa sia la violenza contro le donne, e precisamente "qualunque atto di violenza sessista che produca, o possa produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, ivi compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata".

Negli anni seguenti, il grave tema è stato al centro della *Conferenza di Pechino* e poi, particolarmente, nella c.d. *Assemblea del Millennio* dove nella Dichiarazione finale del 20 settembre 2000, la lotta alla violenza delle donne si è posta al centro degli obiettivi delle Nazioni Unite.

Il *Trattato di Amsterdam* e la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, approvata a Nizza nel dicembre 2000, hanno segnato un riconoscimento formale assai importante dei diritti della persona e del principio

di non discriminazione riguardo al sesso. Il Parlamento europeo, con la nota *risoluzione* n. *B5-0180/2000* si è dovuto attivare per ribadire la necessità di una più equa presenza delle donne all'interno delle istituzioni, palesando come la sottorappresentanza femminile nell'ambito politico ed economico rappresenti una condizione inaccettabile, esortando invece ad una presenza sempre più massiccia delle stesse donne ai posti decisionali. In tal senso, la c.d. questione delle "quote rosa" – per quanto opinabile e transitoria nel suo essere – offre comunque un incentivo alla partecipazione delle donne alla vita politica.

Sul punto, nel diritto interno italiano, il novellato art. 117 Cost., terz'ultimo cpv., sancisce che "le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica, e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive". Ciò in sintonia con la modifica operata all'art. 51 Cost. tramite la legge costituzionale n. 1 del 2003: "Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".

Siffatta modifica costituzionale è stata voluta per dare una copertura costituzionale ai provvedimenti legislativi ed amministrativi emanati al fine di garantire una paritaria partecipazione, specie per quanto riguardava le cariche elettive, tra uomini e donne. Tale riforma, si badi, non è stata intesa per garantire aprioristicamente dei "risultati" alle donne tramite, ad esempio, una riserva di seggi parlamentari, bensì per promuovere l'uguaglianza di *chances* di partenza. Parità che va estesa, soddisfatti i requisiti essenziali, anche ai dissimili ed agli stranieri di culto diverso, anche praticanti confessioni di minoranza.

La stipula di "intese" resta, allora, un mezzo valido per la costruzione di un diritto multi-culturale e multi-confessionale dove, a fronte di una rinuncia dello Stato a conservare, in determinati campi, una disciplina indifferenziata per tutti, ne viene a guadagnare l'inclusione dei dissimili in virtù di un dato comune quale deve essere, tra gli altri valori, la pari dignità della persona, uomo o donna che sia.

E quando si parla dell'inclusione del dissimile, il pensiero va subito all'Islam e, segnatamente, al trattamento che viene riservato alle donne. Non è

reale, a tutt'oggi, asserire che la donna islamica goda degli stessi diritti – e venga trattata allo stesso modo e goda della stessa libertà – di quella occidentale. L'apertura verso una parificazione dei sessi mostrata dalla stesura della *Carta araba* non sembra del tutto sufficiente e dimostrazione ne è il fatto che essa, pur essendo stata adottata nel lontano 15 settembre 1994 dal Consiglio della Lega degli Stati Arabi tramite l'approvazione della Risoluzione n. 5437, solo "oggi" sia stata messa in condizione di poter operare. Infatti, dopo la ratifica attuata da Giordania, Bahrein, Algeria, Siria, Palestina e Libia, soltanto il 15 marzo 2008, grazie alla settima ratifica necessaria operata dagli Emirati Arabi Uniti, è stato raggiunto il numero minimo di Stati aderenti per la sua entrata in vigore.

In detto documento, inoltre, la tutela della donna, nonostante l'art. 2, viene parificata a quella dell'uomo più che altro sotto l'aspetto della genitorialità, ossia la donna è tutelata in quanto, e quando, diviene madre. In altri termini, cioè, la tutela viene approntata in modo diretto al minore e solo indiretto alla madre (cfr. l'art. 38 n. b, della sopraccitata Carta Araba).

Certo, è un primo, importante, passo avanti. Adesso, però, è necessario che l'organismo di vigilanza della Carta, ossia il *Comitato arabo per i diritti umani*, si mostri davvero indipendente e venga finanziato adeguatamente al fine di essere efficiente ed efficace.

In definitiva, la tutela della donna e il riequilibrio dei rapporti tradizionalmente diseguali costituiscono, oggi più che mai, il fulcro della modernizzazione della società anche se al concetto di modernità, in diversi "altri" Paesi e segnatamente nel mondo arabo, non si può ancora attribuire il significato di laicità.

Bibliografia essenziale:

Ainis M., Le libertà negate. Come gli italiani stanno perdendo i loro diritti, Milano 2004;

Andò S., *Cristianesimo ed Islam tra Società e Stato*, in *Rass. Parl.*, 2002, 158 ss.

Andò S. - Shailò C., Oltre la tolleranza. Libertà religiosa e diritti umani nell'età della globalizzazione, Napoli 2004;

BARBIROTTI S., Sistema arabo-islamico e diritti umani, in Rivista internazionale dei diritti dell'uomo, 2001, 2, 416 ss.

Barile P., Diritti dell'uomo e libertà fondamentali, Bologna 1984;

Вовво N., L'età dei diritti, Torino 1997;

Brunelli G., Donne e politica, Bologna 2006;

Capograssi G., *La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e suo significato*, Padova 1957;

CASAVOLA F.P., I diritti umani, Padova 1997;

Degani P., Diritti umani e violenza contro le donne: recenti sviluppi in materia di tutela internazionale, Padova 2000;

Frosini T.E., La modifica dell'art. 51 Cost.: problemi e prospettive, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.

HORCHANI F. - ZOLO D., *Mediterraneo. Un dialogo tra le due sponde*, Roma 2005:

Ingrao C., La violenza contro le donne nel dibattito internazionale sui diritti umani, in <u>www.dirittiumani.donne.aidos.it</u>.

Lanchester F., *Gli studi sul diritto islamico in Italia*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2002, 809 ss.

Mernissi F., Le donne del Profeta. La condizione femminile nell'Islam, Genova 1992;

Nobile M., Donne e diritti umani: il caso islamico, in Politeia, 73, 2004, 35 ss.;

Orsello G.P., Diritti umani e libertà fondamentali, Milano 2005;

Orstreich G., *Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, Bari 2004:

PEDULLÀ L., *Islamic law between common law and civil law system: whither human rights?*, in *Mediterranean journal of human rights*, vol. 11, n. 1, 2007, 195-201;

RAUTI I., Istituzioni politiche e rappresentanza femminile, Roma 2004;

Rawls J., *Una teoria della giustizia*, Milano 1999;

Salazar Parreñas R., *I diritti delle donne come diritti umani in un contesto globale,* in *Concilium,* 5, 2002, 41-56;

Salza I., Le regole sulla partecipazione delle donne in politica: dalle cosiddette "quote rosa" al rinnovato quadro costituzionale, in Rass. Parl., 1, 2008, 81 ss.;

Tramontana F., La nuova carta araba dei diritti dell'uomo tra tradizione e innovazione, in Giurispr. Cost., 2, 2005, 1480-1510;

Zanghì C., La protezione internazionale dei diritti dell'uomo, Torino 2006.

^{*}Testo modificato dell'Intervento tenuto in occasione del Convegno Internazionale sui "Diritti delle donne nell'area del mediterraneo. Civiltà a confronto, pari opportunità, identità e tutela delle differenze", svoltosi ad Enna il 23 febbraio 2007.

^{**} Ricercatore di Diritto Costituzionale Università degli Studi della Sicilia Centrale "Kore" di Enna.